



Al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo

Disposizioni applicative per il riparto delle risorse del fondo di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, destinate al ristoro delle perdite subite dagli organizzatori di eventi sportivi internazionali

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “*Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance*”;

VISTO il decreto ministeriale 28 gennaio 2020, recante “*Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*”;

VISTO l'articolo 18, comma 3-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai sensi del quale «*Nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni, da parte di pubbliche amministrazioni ovvero il rilascio di autorizzazioni e nulla osta comunque denominati, le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero l'acquisizione di dati e documenti di cui ai commi 2 e 3, sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159*»;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*”;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “*Codice dell'amministrazione digitale*”;

VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, recante “*Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio*”;

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri recanti misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19;



Al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e, in particolare, l’articolo 183, comma 2, che ha istituito un fondo con una dotazione iniziale di 171,5 milioni di euro per l’anno 2020, destinato al sostegno delle librerie, dell’intera filiera dell’editoria, compresi le imprese e i lavoratori della filiera di produzione del libro, a partire da coloro che ricavano redditi prevalentemente dai diritti d’autore, nonché dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, diversi da quelli di cui al comma 3, nonché al ristoro delle perdite derivanti dall’annullamento, in seguito all’emergenza epidemiologica da Covid-19, di spettacoli, fiere, congressi e mostre, prevedendo che con uno o più decreti del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo fossero stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori, tenendo conto dell’impatto economico negativo nei settori conseguente all’adozione delle misure di contenimento del COVID-19;

VISTO il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante “*Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e, in particolare, l’articolo 80, comma 1, lett. a), che ha modificato l’articolo 183, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, incrementando la dotazione del fondo a 231,5 milioni di euro ed estendendolo al ristoro altresì delle perdite derivanti dal rinvio o dal ridimensionamento, in seguito all’emergenza epidemiologica da Covid-19, di spettacoli, fiere, congressi e mostre;

VISTO il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante “*Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19*” convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e, in particolare, l’articolo 5, comma 3 che ha incrementato la dotazione del fondo di cui al articolo 183, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020 di 50 milioni di euro per l’anno 2020;

VISTO, altresì, l’articolo 6-bis, comma 3, del decreto-legge n. 137 del 2020, come convertito in legge, che ha ulteriormente incrementato la dotazione del fondo di cui al articolo 183, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020 di 350 milioni di euro per l’anno 2020 e di 50 milioni di euro per l’anno 2021, prevedendo che i predetti incrementi, nella misura di 350 milioni di euro per l’anno 2020, sono destinati al ristoro delle perdite subite dal settore delle fiere e dei congressi;

VISTO, inoltre, l’articolo 6-bis, comma 4, del decreto-legge n. 137 del 2020, come convertito in legge, secondo cui “*Il fondo di cui al comma 3 è incrementato di 1 milione di euro per l’anno 2021 per il ristoro, nella misura di 1 milione di euro per l’anno 2021, che costituisce tetto di spesa massima, delle perdite subite dagli organizzatori di eventi sportivi internazionali in programma nel territorio italiano, limitatamente alle spese sostenute per garantire la presenza in sicurezza del pubblico, nei dieci giorni successivi alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 e del conseguente annullamento delle presenze di pubblico a tali eventi*”;



Al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo

VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» (Testo rilevante ai fini del SEE);

VISTA la Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020, C(2020) 1863, e successive modificazioni (cd. "*Temporary Framework*");

DECRETA

Articolo 1

(Riparto di quota del fondo di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

1. Una quota parte, pari a 1 milione di euro per l'anno 2021, del fondo istituito dall'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è destinata al ristoro delle perdite subite dagli organizzatori di eventi sportivi internazionali in programma nel territorio italiano, limitatamente alle spese sostenute per garantire la presenza in sicurezza del pubblico, nei dieci giorni successivi alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 e del conseguente annullamento delle presenze di pubblico a tali eventi.

Articolo 2

(Beneficiari)

1. Sono beneficiari delle risorse di cui al presente decreto gli organizzatori di eventi sportivi internazionali in programma nel territorio italiano nei dieci giorni successivi alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020.
2. Gli organizzatori di cui al comma 1 devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) sede legale in Italia;
 - b) essere in regola con gli obblighi in materia previdenziale, fiscale, assicurativa;
 - c) non trovarsi in difficoltà, ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, alla data del 31 dicembre 2019, salvo che si tratti microimprese o piccole imprese, ai sensi dell'allegato I al Regolamento (UE) n. 651/2014, purché non soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non destinatarie di aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione.



Al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo

Articolo 3

(Determinazione del contributo)

1. Le risorse, da erogarsi entro e non oltre il 30 aprile 2021, sono ripartite tra i beneficiari in proporzione all'importo delle spese sostenute ai sensi dell'articolo 1.
2. I contributi sono riconosciuti nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» ovvero di quanto previsto dalla Sezione 3.1 del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”, di cui alla Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020, C(2020) 1863, e successive modificazioni.
3. L'erogazione dei contributi riconosciuti nel rispetto della Sezione 3.1. del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19” è subordinata alla previa autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, par. 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Articolo 4

(Presentazione delle domande)

1. Entro dieci giorni dalla data di registrazione del presente decreto da parte degli organi di controllo, la Direzione generale Spettacolo pubblica un avviso contenente le modalità e le scadenze per la presentazione delle domande di contributo, per le verifiche documentali e per l'assegnazione dei contributi.
2. Gli organizzatori interessati presentano domanda di contributo, in modalità telematica, entro venti giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso, secondo le indicazioni contenute nell'avviso medesimo.
3. In fase di presentazione della domanda, i richiedenti autocertificano, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, nonché l'importo delle spese sostenute ai sensi dell'articolo 1.
4. I richiedenti allegano alla domanda la documentazione che attesta le spese di cui al comma 3.

Articolo 5

(Revoca del contributo e controlli)

1. Nel caso in cui la dichiarazione resa in sede di presentazione delle domande o la documentazione relativa alle spese contengano elementi non veritieri, è disposta, con provvedimento del Direttore generale Spettacolo, la revoca del contributo assegnato, con recupero delle somme eventualmente versate, maggiorate degli eventuali interessi e fatte salve le sanzioni di legge. A tal fine, l'Amministrazione può procedere a ulteriori verifiche amministrativo-contabili, anche a campione, per accertare la regolarità delle domande di



Al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo

contributo, anche accedendo alla documentazione conservata presso il soggetto beneficiario.

Articolo 6
(Disposizioni finanziarie)

1. Le risorse di cui all'articolo 1 sono allocate sui pertinenti capitoli di bilancio, ovvero su un capitolo di nuova istituzione del Centro di responsabilità 8– Direzione generale Spettacolo dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo annualità 2021.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo.

Roma, 19 gennaio 2021

IL MINISTRO